

Torino, 3 febbraio 2006

Prot. n. 92

Agli iscritti e agli aderenti

Oggetto: rientro sanitario organizzato

Si informa che è stata rinnovata, con significativi miglioramenti, la copertura assicurativa, di cui la “Cassa” scrivente è contraente, finalizzata al rientro sanitario urgente da luoghi ove non siano garantite sufficienti condizioni di cura.

Le prestazioni assistenziali continuano ad essere **fornite dalla società Reale Mutua di Assicurazioni**, che gestisce ogni rapporto con gli assicurati **per il tramite della centrale operativa di Blue Assistance S.p.A.**, attiva tutti i giorni, 24 ore al giorno.

La polizza di cui trattasi opera esclusivamente nei confronti dei beneficiari delle prestazioni erogate in forma diretta dalla “Cassa” – Appendici n. 1 e 2 allo Statuto – **in caso di malattia e/o infortunio originatisi in viaggio**, i quali, - previo accertamento tramite contatti diretti tra i medici di Blue Assistance S.p.A. ed il medico curante sul posto **ed a giudizio degli stessi medici di Blue Assistance - rendano necessario, il trasporto dell’assistito in un ospedale attrezzato od alla sua residenza.**

E’ prevista un’ulteriore specifica copertura per l’evenienza che il beneficiario deceda in viaggio. Ricorrendo l’ipotesi, Reale Mutua, per il tramite della richiamata struttura operativa, organizza il trasporto della salma fino al luogo d’inumazione in Italia, dopo aver adempiuto ad ogni necessaria formalità.



Nell'evidenziare che **le coperture non devono essere attivate laddove i beneficiari già fruiscano di analoghe prestazioni** quali, in particolare, quelle ordinariamente previste dai prodotti offerti dai "tour operator" per viaggi organizzati, si precisa che l'assicurazione non è efficace qualora l'evento sia conseguenza diretta di:

- malattie e infortuni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano curabili in loco o che non impediscano all'assistito di proseguire il viaggio;
- malattie infettive, qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie internazionali.

In allegato si riporta il dettaglio delle esclusioni contemplate nelle condizioni generali di polizza per ciascuna prestazione.

La richiesta di intervento va formulata direttamente a Blue Assitance, qualificandosi come beneficiario delle prestazioni in forma diretta previste dalle Appendici 1 (iscritti ed aderenti in servizio) o 2 (iscritti ed aderenti in quiescenza) della Cassa di Assistenza, ai seguenti recapiti:

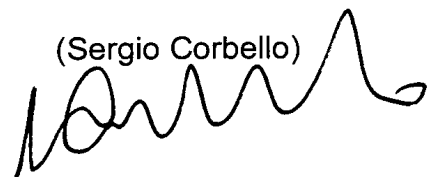
-	telefono	dall'Italia: 800 092092
		dall'estero: 0039 011 7425555
-	fax:	011 7425588

Segnaliamo, infine, che, successivamente alla richiesta, non appena possibile, occorre dare notizia dell'intervento anche alla Segreteria Operativa della Cassa, al numero telefonico 011/5557638.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Sergio Corbello)



PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**2.2 ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non è operante qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

1. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
4. atti dolosi dell'Assicurato, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;
5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
6. situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura relativa alla polizza sostituita n. 100/10/15522 (01/01/1998) o al successivo ingresso in assicurazione (sono pertanto comprese le situazioni patologiche note post effetto polizza n. 100/10/15522 oppure post ingresso in copertura);
7. malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
8. alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
9. infortuni derivanti dalla pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
10. infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere, di paracadutismo, deltaplano e dalla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale, a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
11. infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o con idroscì ed uso di guidoslitte;
12. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
13. malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione

1. eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
2. espianto e/o trapianto di organi;
3. applicazioni di carattere estetico, salvo interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto;
4. accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia od infortunio (check-up);
5. trasferimenti di valuta all'estero quando ciò comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l'Assicurato o per i quali non sia in grado di fornire le garanzie di restituzione richieste.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.



2.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile).

2.11 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'art. 1910 del Codice Civile.

2.13 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre fornire ogni informazione richiesta attinente il sinistro.

L'Assicurato si obbliga a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa, a fornire ogni informazione richiesta e a produrre, se necessario, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

2.15 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dagli artt. 2.1 e 2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ovvero per tutti gli altri casi previsti dalla legge e dalla polizza.

3.0 – PRESTAZIONI E SERVIZI

All'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di Infortunio o Malattia durante il periodo di validità della copertura, Reale Mutua, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza indicati nei punti che seguono.

Per poterne usufruire, l'Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo:

- **telefono** **dall'Italia: numero Verde 800 - 092092**
 dall'estero: prefisso internazionale seguito da 011 - 7425555
- **fax** **al numero 011/7425588**



comunicando:

- le generalità dell'Assicurato
- il numero di polizza
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo

Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

3.1 RIENTRO SANITARIO

Qualora nel corso di un viaggio, a seguito di malattia o infortunio, vi sia la richiesta di trasferire l'Assicurato presso la sua residenza o in una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli cure specifiche, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- organizzare il trasferimento dell'Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra
 - aereo sanitario,
 - aereo di linea (eventualmente barellato),
 - treno/vagone letto (prima classe),
 - autoambulanza,
 - o altri mezzi adatti alla circostanza.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario può avere luogo da tutti i Paesi europei e da quelli del bacino del Mediterraneo. Per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

- assistere l'Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto dell'Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che l'accompagna, sono a carico di Reale Mutua.

Non danno luogo al trasferimento:

1. le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
2. le malattie e gli infortuni che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o che possano essere curate sul posto.

3.2 RIENTRO FUNERARIO

Qualora l'Assicurato in viaggio deceda, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione in Italia dopo aver adempiuto a tutte le formalità.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

Il costo del trasporto del corpo e quello connesso al disbrigo delle formalità sono a carico di Reale Mutua. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 250.000,00.

Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alle cerimonie funebri ed all'inumazione.



Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto del corpo in Italia o l'Assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede in tale senso, mettendo a disposizione di un familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) od in aereo (classe economica) per presenziare all'esequie, tenendo a carico di Reale Mutua la relativa spesa.

Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) od in aereo (classe economica), tenendo a carico di Reale Mutua la relativa spesa

3.3 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero sia ricoverato in una Struttura sanitaria e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'Assicurato stesso ed i medici curanti, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua con il limite di € 1.000,00.

